



Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 07/07/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO. CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI, DIVIETO DI ALIMENTAZIONE E MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI NEL PERIMETRO URBANO

IL SINDACO

Premesso che:

- la presenza dei piccioni allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da dover scongiurare la possibilità che tale presenza possa costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché per evidenti problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;
- l'alimentazione incontrollata richiama nel territorio comunale un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio al decoro della città, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti;
- con comunicazione della Provincia di Bergamo - Settore Agricoltura Caccia e Pesca/Servizio Faunistico Ambientale prot. n. 4264 del 27/03/09 i Sindaci dei Comune della provincia sono invitati ad emanare provvedimenti finalizzati alla riduzione dei siti di nidificazione dei piccioni di città, anche mediante la chiusura con reti di quegli edifici urbani

e rurali che, per caratteristiche architettoniche, incuria e stato di abbandono, favoriscono un'incontrollata proliferazione dei volatili;

- ATS di Bergamo propone al Sindaco l'adozione di idoneo provvedimento di carattere igienico sanitario relativo al contenimento della popolazione di piccioni, al divieto di somministrazione e vendita di mangime nel perimetro urbano e all'adozione di misure preventive contro la nidificazione di piccioni;

Rilevata la necessità e l'urgenza di contenere il numero complessivo dei piccioni presenti sul territorio comunale al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive alla popolazione, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

Ritenuto necessario e indispensabile che vi sia la piena conoscenza della problematica e la collaborazione da parte di tutti i cittadini per garantire il contenimento della presenza dei volatili affinché questa non assuma proporzioni definibili infestanti;

Vista la nota prot. c.le 0008243/2023 con cui si è comunicato ad ATS Bergamo l'estendersi della problematica inerente il numero di piccioni presenti sul territorio comunale, provvedendo contestualmente a richiedere un sopralluogo sul territorio per evidenziare le situazioni di maggior

Visto l'articolo 19 della L. n. 157 del 11/02/1992;

Visto l'articolo 41 comma 4 della L. R. n. 26 del 16/08/1993;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo no 267 del 2000 come novellato dal D.L. 23/05/2008, no 92 convertito con legge 24/07/2008, no 125, che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;

Visto il Regolamento di Igiene tipo – Titolo III;

VIETA

a chiunque (salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici) di alimentare i piccioni, presenti allo stato libero su tutto il territorio del Comune di Azzano San Paolo con espresso divieto di gettare granaglie, scarti e avanzi alimentari;

ORDINA

a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni:

- di provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica di locali, balconi, portici, solai, sottotetti ecc. ogni anfratto nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- di provvedere ove necessario all'apposizione di schermatura, griglie o reti a maglie sottili, finalizzate all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, cornicioni, nei cortili, ecc. applicando, laddove necessario, idonei dissuasori sui punti di posa.

COMUNICA

Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidi con nidiacei, deve essere posta particolare attenzione nell'esecuzione delle operazioni sopra citate, rammentando che è vietata la soppressione dei piccioni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'albo pretorio.

Il provvedimento viene inviato a:

- Settore Servizi Tecnici – Comune di Azzano San Paolo - SEDE
- Comando di Polizia Locale di Azzano San Paolo - SEDE
- ATS di Bergamo Direzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-bg.it
- Regione Lombardia - Settore Agricoltura Caccia e Pesca
bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
- ERSAF Bergamo
ersaf@pec.regione.lombardia.it
- Prefettura di Bergamo
prefettura.bergamo@interno.it

A norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24

novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco
LUCIO DE LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge